



Città di Somma Lombardo

**AREA TECNICA SETTORI:
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PIANIFICAZIONE**

**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E
L'ESERCIZIO DI AUTORIMESSE, PARCHEGGI A CIELO
APERTO, DI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI**

ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE



**Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 5.04.2013
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 dell'11.07.2013**

MODIFICHE:

**Adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2015
Approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 14.04.2015**

**Adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2016
Approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30/08/2016**

Ripubblicato all'Albo Pretorio On-line in data 17 settembre 2016

<i>Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - NORME PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PERMANENTI.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - INIZIO ATTIVITA'</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - SUBINGRESSI</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 - VARIAZIONI</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 - UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE DA ADIBIRE A RIMESSA E/O PARCHEGGIO... </i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA S.C.I.A.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 - ENTRATA IN VIGORE – ABROGRAZIONI DI NORME PREVIGENTI.....</i>	<i>7</i>

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, redatto ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina l'insediamento, nel territorio comunale, delle attività di rimessa e parcheggio di autoveicoli, motoveicoli, quali attività economiche, di cui al D.P.R. 19/12/2001, n. 480, e del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per rimessa - il ricovero di autoveicoli, motoveicoli e di automezzi in generale, su superficie coperta e chiusa;
2. per parcheggio - il ricovero di autoveicoli, motoveicoli e di automezzi in generale, su superficie scoperta.

Articolo 2 - NORME PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PERMANENTI

L'insediamento delle attività di autorimesse e parcheggi, di cui all'art.1, è consentito in aree ed immobili urbanisticamente compatibili ed è subordinato al rispetto della normativa **edilizia, igienico sanitaria, ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, nonché alle norme stabilite dal Codice della Strada in materia di viabilità per i soli accessi carrai.**

L'utilizzo di dette aree è ammesso su superfici chiuse (rimesse) o scoperte (a cielo aperto) idoneamente sistemate, in conformità all'art. 3.2.3 R.C.I. ed alle Norme Tecniche del Piano delle Regole vigenti e, recintate.

Qualora l'insediamento confini con aree e/o edifici a destinazione residenziale potrà essere richiesto, in sede di valutazione dei progetti da parte della Commissione locale per il Paesaggio, l'inserimento di elementi a verde a mitigazione dell'intervento.

Articolo 3 - INIZIO ATTIVITA'

L'inizio di nuove attività, il subingresso, il trasferimento in altre zone, l'ampliamento, e la riduzione delle attività esistenti, l'utilizzo temporaneo, è soggetto, ai sensi del D.P.R. 480/2001, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) redatta ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e può essere intrapresa dalla data del deposito, mediante procedure telematiche ai sensi del DPR 160/2010, sul portale www.impresainungiorno.gov.it, piattaforma telematica in uso al SUAP, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici in relazione all'entità delle opere eventualmente necessarie alla sistemazione dell'immobile o dell'area.

Nel caso di realizzazione di parcheggi con stalli di sosta dovranno essere osservate le seguenti disposizioni :

- Gli stalli dovranno avere dimensioni di mt. 2,50 X mt. 5,00 per una superficie complessiva di mq. 12,50 e, dovranno essere contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale;

- in ogni momento dovrà essere garantito l'accesso, alle autorità competenti ai controlli, ai sistemi informativi di registrazione di entrata di veicoli presenti.

Articolo 4 - SUBINGRESSI

Il subingresso in proprietà, in gestione, o per causa di morte, è soggetto a segnalazione preventiva al Comune, con le modalità stabilite dall'art.19 L. 241/90 (S.C.I.A.) e del D.P.R. 160/2010, e da diritto immediato all'avvio dell'attività di impresa.

Articolo 5 - VARIAZIONI

Le aziende esercenti l'attività, di cui al presente regolamento, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune avvalendosi della S.C.I.A., con le modalità stabilite nei precedenti articoli, le variazioni di esercizio dell'attività, eventuali cambi di ragione sociale, del Legale Rappresentante o del rappresentante nominato ai sensi del T.U.L.P.S.

Articolo 6 - UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE DA ADIBIRE A RIMESSA E/O PARCHEGGIO

L'utilizzo di aree da adibire a rimessa e/o parcheggio temporaneo è consentita, ai soli imprenditori del settore già operanti nel territorio comunale, per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni nell'anno solare; ogni singola richiesta non può superare i 60 giorni. L'utilizzo di dette aree è ammesso su superfici chiuse (rimesse) o scoperte (a cielo aperto) **idoneamente recintate e custodite**, e comunque paesaggisticamente ed urbanisticamente compatibili

Per l'utilizzo di dette aree, fermo restando il rispetto della normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica, igienico sanitaria, ambientale e di prevenzione degli incendi, di cui all'art.2, il denunciante dovrà versare una somma forfettizzata a titolo di rimborso dei maggiori costi a carico del Comune per manutenzione strade, pulizia, vigilanza e quant'altro derivante dall'attività in questione secondo le tariffe comunali vigenti.

Per le somme dovute, a titolo di rimborso dei maggiori costi a carico del Comune, non è ammessa la rateizzazione.

Le attestazioni dell'avvenuto pagamento dovranno essere obbligatoriamente allegate alla S.C.I.A., le stesse somme non potranno essere oggetto di richiesta di rimborso per mancato utilizzo delle aree dichiarate.

Parimenti, non potranno essere accettate richieste di riutilizzo/storno di tali somme per mancato utilizzo delle aree dichiarate, se non comunicate per iscritto tempestivamente all'ufficio comunale competente entro due giorni dalla data di deposito della S.C.I.A.

E' assolutamente vietato parchare autoveicoli/motoveicoli su spazi ed aree pubbliche e comunque sulla pubblica via.

Articolo 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA S.C.I.A.

Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di trasferimento in altre zone, di ampliamento, dovrà essere allegata **obbligatoriamente** la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del sottoscrittore;
2. relazione tecnica completa e dettagliata dell'attività svolta, con riportate le caratteristiche strutturali dell'immobile e di eventuali aree scoperte, compresi i materiali utilizzati per la sistemazione delle stesse;
3. planimetria, in scala 1:100 dell'immobile e/o delle eventuali aree esterne, riportante anche i riferimenti catastali, redatta da tecnico abilitato, con evidenziati gli spazi destinati alla sosta dei veicoli, i corselli di manovra, le vie di fuga, gli uffici, i servizi igienici, eventuali spogliatoi e locali adibiti a guardiana e la recinzione dell'area;
4. estremi del certificato agibilità dell'immobile o dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. 1/2007;
5. planimetria, in scala 1:100 della rete fognaria, redatta da tecnico abilitato, dall'origine al recapito finale, indicante tutti i manufatti, pozzetti di ispezione e canalizzazioni di raccolta delle acque reflue comprese quelle dei piazzali;
6. autorizzazione all'immissione in fognatura o in suolo sottosuolo dei reflui decadenti dall'attività o dichiarazione del possesso con indicati gli estremi del rilascio;
7. certificato di prevenzione incendi o Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrata al Comando Provinciale dei VV.F. (per le attività soggette, nonché autocertificazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza antincendio per le attività non soggette);
8. relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale, ai sensi dell'art.8 della L. 447/95, L.R. 13/01 e D.G.R.L. 7/8313 del 2002 (se immobili e/o aree scoperte connesse o limitrofe ad edifici residenziali);
9. autocertificazione attestante il rispetto della normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche;
10. estremi delle abilitazioni edilizie, paesaggistiche;
11. ricevuta del versamento delle somme previste per rimborso costi (solo per utilizzo temporaneo di aree);
12. diritti di istruttoria SUAP nella misura vigente alla data di presentazione della S.C.I.A.;
13. diritti sanitari nella misura stabilita dai provvedimenti dell'ATS Insubria;
14. diritti A.R.P.A., nella misura stabilita dai provvedimenti dell'Agenzia Regionale;
15. solo per i casi di subingresso, copia della certificazione notarile o Autocertificazione riportante i dati della registrazione all'Agenzia delle Entrate della "scrittura privata", comprovante l'effettivo trasferimento dell'azienda;
16. Autocertificazione riportante gli estremi di registrazione All'Agenzia delle Entrate relativamente alla disponibilità dell'immobile o delle aree esterne
17. dichiarazione impegnativa ai sensi dell'art. 3.1.4 del R.C.I.

Per i casi riguardanti S.C.I.A. di **utilizzo temporaneo di aree** (parcheggi a cielo aperto) o depositi (rimesse), andrà allegata la documentazione di cui ai precedenti punti: **1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13 e 16.**

In caso di aree precedentemente comunicate, la documentazione prevista dal punto 2 al punto 7, fatte salve le autorizzazioni paesaggistiche, si intende già acquisita agli atti, e quindi non

dovrà essere allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo successivi mutamenti della destinazione urbanistica delle aree o depositi.

Articolo 8 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto salvo quanto previsto dall'art.21 della Legge 7/08/1990, n. 241, in materia di sanzioni penali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti infrazioni:

1. chiunque intraprenda l'attività, anche di utilizzo temporaneo di aree, senza aver presentato al comune la S.C.I.A. ex art. 19, L. 241/90, ovvero Inizio Attività nonostante il divieto espresso successivamente alla sua presentazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis comma 1, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931;
2. chiunque non osservi l'obbligo di comunicare le variazioni di cui all'art. 5, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 2, del T.U.L.P.S. RD 773/1931;
3. chiunque, in caso di subingresso di cui all'art .4, ometta la S.C.I.A. preventiva, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 1, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931;
4. chiunque conduca l'attività in maniera difforme dalla S.C.I.A. presentata, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 1, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931;
5. chiunque ometta di esporre, in maniera visibile al pubblico, il prezzario relativo alle prestazioni fornite, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 2, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931;
6. chiunque depositi autoveicoli/motoveicoli su spazi ed aree pubbliche e sulla pubblica via, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 1, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931
7. in caso di violazioni fra quelle elencate ai punti **1, 3, 4 e 6**, oltre alle sanzioni ivi stabilite, è comminata una penale pari ad € 30,00 (trenta/00), per ogni autoveicolo/motoveicolo parchato in assenza di S.C.I.A. o in maniera difforme dalla S.C.I.A. presentata, a titolo di recupero delle somme, di rimborso forfettario per maggiori costi a carico dell'Amministrazione, di cui al precedente art. 6;
8. le sanzioni accessorie, consistenti nella cessazione e sgombero, o nella sospensione dell'attività sono stabilite dall'art. 17ter, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931 e saranno applicate, dal competente Settore SUAP;
9. l'inottemperanza alle Ordinanze di cui al comma 8, che prevedono lo sgombero delle aree, che comunque non dovrà essere superiore a 3 (tre) giorni, reiterate per più di due volte, anche nel corso di anni solari diversi, fermo restando le sanzioni previste dal comma 1 al comma 7, comporterà l'impossibilità di riutilizzare l'area dichiarata da parte del medesimo gestore. La reiterazione verrà computata nelle due annualità solari consecutive.

Le infrazioni sono accertate dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine in generale, con le modalità previste dalla normativa vigente.

***Articolo 9 - ENTRATA IN VIGORE – ABROGRAZIONI DI NORME
PREVIGENTI***

Il presente regolamento, adottato quale allegato al Regolamento Edilizio Comunale, entra in vigore successivamente alla pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge;

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di settore vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ambientale e di prevenzione degli incendi.